



Ordine dei
Giornalisti
di Sicilia

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Tel. 091.6110669-6110679 fax 091.6110703

cdt@odgsicilia.it cdt@odgsiciliapec.it

Via Gian Lorenzo Bernini 52-54, 90145 PALERMO

Alla collega
Angela Ciancio

Prot. 118/2016

Palermo, 23 GIU. 2016

Il Collegio del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia, ritualmente costituito ai sensi del D.P.R. 07 Agosto 2012 n° 137 e del Regolamento del Consiglio di Disciplina Territoriale per la Sicilia approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti il 19- 20 settembre 2014, riunitosi in data 21/06/2016 nella propria sede, sita in Palermo, Via Gian Lorenzo Bernini 52 - 54, composto dai Giornalisti: Gery Palazzotto Presidente, Elvira Terranova Consigliere, Teresa Campagna Segretario; tutti presenti nella odierna riunione per affrontare la decisione dopo l'apertura di un procedimento disciplinare per violazione degli articoli 2 e 48 della legge istitutiva dell'Ordine

PRESO ATTO

che Angela Ciancio ha rifiutato di presentarsi davanti al Collegio limitandosi a inviare una memoria attraverso l'avvocato Francesco Andronico in cui lo stesso affermava: "Dall'esposto del Consiglio regionale dell'Ordine si evince un'accusa alla dott.ssa Ciancio per rivestire "molteplici ruoli" (editore e controparte aziendale, direttore e garante redazionale) che "appaiono di per sé, nella vicenda de qua, nel caso specifico, assolutamente incompatibili tra di loro, stante anche i risultati raggiunti consistenti nei licenziamenti di giornalisti e maestranze muniti di garanzie contrattuali". Che secondo l'avvocato Andronico queste accuse sarebbero generiche e "del tutto infondate ed anche totalmente sfinite di alcun supporto probatorio". Che l'avvocato Andronico ha chiesto dunque l'archiviazione del provvedimento del Cdt affermando che non si potrebbe procedere nei confronti della sua assistita poiché "in merito ai 'molteplici ruoli' rivestiti dalla dott.ssa Ciancio non esiste (né viene indicata) alcuna norma del nostro ordinamento che vieti tale sovrapposizione dei ruoli".

CONSIDERATA

la questione relativa alla possibilità di applicare una sanzione disciplinare nei confronti della pubblicista Angela Ciancio che era al tempo stesso editore e direttore responsabile del telegiornale di Antenna Sicilia, è stato chiesto un parere ai legali del Consiglio di Disciplina dell'Ordine di Sicilia sulla possibilità di sanzionare dal punto di vista disciplinare condotte giornalistiche che vengono giustificate come scelte imprenditoriali. Secondo la nostra perizia legale "la circostanza che la pubblicista Angela Ciancio contestualmente svolga l'attività di editore non può e non deve fuorviare; lo svolgimento contestuale di tale attività non esime, infatti, dal rispetto delle regole del codice deontologico che devono essere applicate nei confronti di tutti gli iscritti, senza distinzione alcuna". Se dunque "è vero, come è vero, che nessuna disposizione vieta la commistione del ruolo di editore e direttore responsabile – consentendo in tal modo che uno

stesso soggetto rivesta contestualmente ambedue gli incarichi – d'altro canto non esiste alcuna disposizione che preveda in questi specifici casi che il codice deontologico non venga applicato (...) A differenza di quanto sostenuto dal legale della pubblicista Ciancio, infatti, la valutazione che dovrà essere effettuata dal Collegio non attiene affatto "ai molteplici ruoli" rivestiti dall'inculpata considerato che, come detto, in astratto tale pluralità di ruoli è assolutamente legittima. Il compito del Collegio sarà invece, quello di verificare se nello svolgimento di tale pluralità di ruoli siano ravvisabili nell'operato del direttore delle violazioni deontologiche con l'individuazione di condotte alternative che la stessa in qualità di direttore (e non ovviamente di editore) avrebbe dovuto porre in essere per rispettare l'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine. Si tratta, in altri termini, di un classico caso di conflitto di interessi scaturente dalla commistione di più incarichi in capo al medesimo soggetto; la pluralità di ruoli, seppur legittima, in alcuni casi può creare dei conflitti tra le posizioni rivestite che impongono al soggetto di determinarsi di talché il conflitto si risolva (accade nei consigli di amministrazione che in caso di conflitto di interessi il soggetto si astenga o non partecipi alla delibera; in altri accade anche che un soggetto si dimetta). Non può – come invece si legge nella memoria – essere giustificata la violazione delle norme deontologiche con argomentazioni quali la 'gravissima situazione economica - finanziaria', la necessità delle scelte che rientrano 'nella libertà di iniziativa economica tutelata costituzionalmente' tradendo tali considerazioni una visione che è propria (ed assolutamente legittima) per un soggetto-editore-imprenditore ma che non può essere propria di un direttore, di un giornalista, il cui angolo prospettico è sostanzialmente differente".

RIAFFERMATO

Che le accuse contestate alla pubblicista Angela Ciancio riguardano la mancata osservanza dell'articolo 2 della legge 69 del 1963 che detta, in estrema sintesi, diritti e doveri dei giornalisti. Lo riportiamo integralmente: "E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori".

CONSIDERATO

Che Angela Ciancio, non presentandosi davanti al Collegio – nella memoria depositata dal suo legale è scritto che chiede l'archiviazione "rinunciando ad essere sentita" - ha di fatto proclamato di non avere alcun obbligo di giustificare davanti all'Organo di disciplina del proprio Ordine professionale i licenziamenti di undici colleghi e lo smantellamento, di fatto, dell'intera redazione. Angela Ciancio non ha inoltre giustificato davanti all'Organo di disciplina – e soltanto questo già sarebbe motivo di sanzione, visto il mancato rispetto nei confronti del Collegio – per quale motivo abbia scelto, da giornalista e non da editore, di sopprimere del tutto l'informazione ad Antenna Sicilia, emittente storica della Sicilia orientale, privando, di fatto, i cittadini di un territorio del diritto alla pluralità dell'informazione sulla base di non dimostrate esigenze economiche. Angela Ciancio infatti ha annunciato che l'informazione su Antenna Sicilia sarebbe stata affidata, per risparmiare, a un service esterno, ma ciò finora non è mai avvenuto. Ad Angela Ciancio, se si fosse presentata all'audizione alla quale era stata convocata, il Collegio avrebbe chiesto di illustrare eventuali rimedi alternativi ai licenziamenti e di spiegare per quale motivo lei, anche nel suo ruolo di direttore responsabile, abbia rifiutato ripetutamente di prendere in considerazione la proposta di working buyout prevista dalla Legge 223 del 1991. La proposta,

per la quale la Ciancio non ha manifestato alcuna forma di collaborazione, era stata avanzata dall'Assostampa e aveva visto la mediazione dell'assessore regionale al Lavoro del tempo, Bruno Caruso.

Nel verbale di quella riunione si legge che la Sige, di cui Angela Ciancio è amministratore unico, "... respinge la proposta dell'assessore, ribadisce la totale chiusura, e chiede l'immediata conclusione della procedura con un non accordo, dichiarandosi al contempo disponibile a vagliare le proposte avanzate dal sindacato (working buyout) ma solo dopo la conclusione e solo dopo l'avvenuto licenziamento dei lavoratori...". Dopo il licenziamento la proposta di working buyout continuò a non essere presa in considerazione.

Il Collegio è stato dunque costretto a constatare che l'atteggiamento di rifiuto al dialogo e a fornire le necessarie informazioni che si evidenziano dalla lettura dei documenti dei sindacati e nella memoria della redazione di Antenna Sicilia è stato replicato dalla Ciancio anche nel suo rapporto con l'Organo disciplinare del suo Ordine.

VISTA

La memoria dei giornalisti di Antenna Sicilia, che contiene riferimenti alla vicenda Telecolor di cui si parla nella relazione della Commissione parlamentare antimafia.

VISTA

La sentenza in Cassazione n. 770 del 19 gennaio 2015 in forza della quale è divenuta irrevocabile la decisione del giudice del lavoro del tribunale di Catania che, con sentenza n. 4538 del 2009, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di sei giornalisti di Telecolor, ordinando la reintegra nel posto di lavoro con il pagamento di un'indennità pari alle retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento.

VISTO

che per la vicenda analoga a quella dell'eliminazione della redazione di Antenna Sicilia, ossia il licenziamento dei sei giornalisti professionisti di Telecolor giudicato come detto illegittimo dalla Cassazione che ha condannato la famiglia Ciancio a pagare considerevoli somme a titolo di risarcimento, Angela Ciancio era già stata sanzionata dall'Ordine dei giornalisti di Sicilia

DELIBERA

Considerato che, per quanto in precedenza rappresentato si può ritenere che Angela Ciancio abbia asservito la funzione di direttore responsabile al ruolo di editore, con ciò violando le regole fondanti della Legge istitutiva dell'Ordine, la sanzione della sospensione per la durata di mesi sei.

Il presidente Gery Palazzotto 

Il Consigliere relatore Elvira Terranova 

Il segretario Teresa Campagna 

Si avvisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, a norma dell'art. 17 del Regolamento del CDT per la Sicilia approvato il 19-20 settembre 2014, innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di notifica del presente atto.

Decisione depositata in originale presso la segreteria del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia il giorno **21/06/2016**.

